



**COMUNE DI ORBETELLO**

**PROVINCIA DI GROSSETO**

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Divisione V – procedure di valutazione VIA e VAS

Alla c.a. Responsabile del Procedimento Arch. Claudia PIERI

[VA@pec.mase.gov.it](mailto:VA@pec.mase.gov.it)

**[ID: 12562] WEB-VIA FER-VIAVIAF00000089 - Nuova realizzazione di un parco eolico, denominato "Parco eolico di Magliano", per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e la relativa opera di connessione per l'immissione nella rete di trasmissione nazionale (RTN), di potenza complessiva pari a 72,8 MW, sito in Magliano in Toscana e Orbetello. Procedimento di VIA/PNIEC. Proponente: Gruppo Visconti Magliano S.r.l.**

**OSSERVAZIONI.**

Con riferimento alla comunicazione di Codesto Ministero prot. n. 0125210 del 08.07.2024, assunta il 08.07.2024 al prot. n. 32233 di cui all'oggetto, si riportano di seguito le osservazioni

**NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO**

**Piano Strutturale** adottato con Del.C.C. n. 6 del 4.03.2020, pubblicato sul BURT del 18.03.2020; approvato con Del.C.C. n. 19 del 20.04.2022, approvazione definitiva a seguito della conclusione della conferenza paesaggistica con Del.C.C. n. 71 DEL 28-09-2022.

**Regolamento Urbanistico** redatto ai sensi dell'art. 55 della L.R.T. n. 1/05 adottato con Del. C.C. n. 26 del 12.04.2010 pubblicato sul BURT n. 17 del 28.04.2010 e approvato con Del.C.C. n. 8 del 07.03.2011 pubblicato sul BURT n. 14 del 06.04.2011 - "Variante al Regolamento Urbanistico comunale in adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in seguito al pronunciamento della Conferenza Paritetica Interistituzionale ai sensi artt. 24,25,26 della L.R.T. 1/05 e ss.mm.ii." approvata con Del.C.C. n. 34 del 22.06.2012.

**Piano Operativo** comunale redatto ai sensi dell'art. 95 della L.R. 65/2014. adottato con Del. C.C. n. 23 del 23.05.2023 pubblicato sul BURT n. 25 del 21.06.2023.

**Regolamento FER** approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 67 del 21.12.2023.

**ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI SPECIFICHE, RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI PROGRAMMATICI E PROGETTUALI NONCHE' ALLE COMPONENTI AMBIENTALI RIFERITE AGLI ARTT. 4 E 5 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS.152/2006**

**ASPETTI PROGRAMMATICI:**

**Conteso Territoriale definito dal Piano Strutturale**

L'ambito all'interno del quale è prevista la collocazione delle tre pale eoliche, delle tredici totali, è quello definito dal Piano Strutturale Comunale (PS), approvato con Del.C.C. n. 71 DEL 28-09-2022 - pubblicato sul BURT n. 42 del 19 ottobre 2022, come UTOE 1 – Talamone e Fonteblanda che comprende i terreni a nord del

Comune di Orbetello (Gr)

Piazza del Popolo, 1 - 58015 Orbetello (GR) Tel. 0564 861111



Fiume Osa fino al confine comunale. Le Unità Territoriali Organiche elementari (U.T.O.E.) identificano ambiti urbani e/o territoriali complessi che si differenziano in ragione delle diverse caratterizzazioni insediative, ambientali, infrastrutturali e storico-paesaggistiche, e/o in ragione di valori identitari tradizionalmente consolidati.

L'analisi morfotipologica delle pertinenze insediative e del paesaggio agrario effettuata dal Piano Strutturale Comunale (PS) evidenzia un ambito prettamente agricolo dove il paesaggio agrario è caratterizzato dalla presenza di seminativi irrigui, oliveti, frutteti, seminativi arborati, nonché dal nucleo rurale in loc. Tre Cerri e dalla presenza di numerose pertinenze insediative di residenza civile o rurale, che nel loro insieme costituiscono lo sfondo naturale delle aree tutelate dal D.M. 10/12/1962 G.U. 3 del 1963 parte II ai sensi l'art. 136 lett. d) del D.lgs. 42/2004 (*MOTIVAZIONE [...] le zone predette hanno notevole interesse pubblico in quanto, essendo adiacenti ai monti dell'Uccellina si presentano come elemento inseparabile di unità e di collegamento naturale tra questa e la costa, il cui profilo forma un ampio golfo di grande bellezza panoramica che può essere ammirata e goduta tanto dalla strada statale Aurelia quanto dalla ferrovia Roma-Pisa a condizione che la visuale non venga pregiudicata da costruzioni che si interpongono fra i predetti punti di vista pubblici e i monti dell'Uccellina col promontorio di Talamone*) e il D.M. 07/12/1973 G.U. 39 del 1974\_1 nel comune di Magliano (*MOTIVAZIONE [...] la zona predetta ha notevole interesse pubblico oltre che per la tipica vegetazione maremmana, anche per il caratteristico, notevole abitato di Magliano, che rimane uno dei punti focali del quadro ambientale, costituendo al tempo stesso un meraviglioso punto di vista e di belvedere verso la campagna circostante medesima. Detta zona, infatti, include il bellissimo comprensorio collinare culminante con l'antico centro storico monumentale, cinto dalle antiche mura castellane e degradante poi verso la pianura fino all'antica abbazia di S. Bruzio*).

In prossimità del parco eolico è presente l'area protetta del Parco della Maremma (IT51A0036 - ZPS "Pianure del Parco della Maremma").

Il PS, in relazione alle invariati strutturali definite all'art. 5 della LRT 65/2014, evidenzia la natura di un'area essenzialmente agricola, dove sono presenti morfotipi rurali quali "*Morfotipo complesso del seminativo, oliveto e vigneto di pianura e delle prime pendici collinari*" e dove si riscontra la presenza di sistemi morfogenetici del tipo "*Fondovalle*", "*Collina a versanti dolci su unità ligure*" e "*Collina a versanti dolci sulle Unità Toscane*".

### **Strumenti della pianificazione urbanistica vigenti e conformità urbanistica dell'opera.**

Ad oggi nel Comune di Orbetello è dotato dei seguenti di pianificazione urbanistica:

Regolamento Urbanistico approvazione definitiva con Del.C.C. n. 34 del 22.06.2012 e Piano Operativo adottato con Del. C.C. n. 23 del 23.05.2023 pubblicato sul BURT n. 25 del 21.06.2023.

Riguardo la conformità dell'impianto con la suddetta strumentazione urbanistica si rileva quanto segue.

Il Regolamento Urbanistico all'art. 49<sup>i</sup> delle NTA pone specifiche condizioni all'installazione di impianti eolici ammettendo, all'interno del sistema insediativo e nel territorio rurale, sistemi per l'auto consumo (micro-aerogeneratori integrati negli edifici, aerogeneratori per autoconsumo con altezza al rotore non superiore ai m 12, etc.) dettando limitazioni all'installazione di impianti eolici non destinati all'autoconsumo e vietando l'installazione di impianti eolici con altezza al rotore superiore a 25 mt. all'interno dei siti di interesse archeologico, degli ambiti di tutela dei monumenti e dei centri antichi, delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. 42/2004).



In merito alla conformità dell'intervento con la disciplina urbanistica contenuta nel PO, in attuazione delle direttive di cui all' Art. 9 - Valutazione e mitigazione degli effetti ambientali delle NTA del PS, all'art. 87 "Reti e infrastrutture tecnologiche e opere per la difesa del suolo e la regimazione delle acque" stabilisce i criteri per la realizzazione degli Impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili. Specificando che i nuovi impianti produzione energetica da fonti rinnovabili dovranno essere realizzati nel rispetto di quanto prescritto dall' Allegato 1b - Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici. Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio" del PIT/PPR."

A tale proposito si evidenzia il contenuto di cui al punto 2 delle "Prescrizioni relative ai limiti localizzativi e alle potenze installate per impianti eolici" dell'Allegato 1b - Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici in merito alle aree non idonee e alle prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio:

*"2.19Le aree agricole così come individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale sono considerate non idonee all'installazione di impianti eolici con potenza nominale superiore 200 kW, con le eccezioni riportate nel PAER."*

Ulteriore elemento che caratterizza il contesto nel quale è prevista la realizzazione della tre pale eoliche evidenziato dal PO è la presenza di alcuni siti con rischio archeologico *"accertato-alto"*, individuati a seguito dell'analisi archeologica che ha supportato la redazione del PO è che ha costituito un approfondimento del quadro conoscitivo dello statuto del territorio. Tra i tanti presenti nell'area, il più ampio in termini di superficie è il sito n. 43 denominato *"Poggio Quattrino"*.

Per quanto sopra, ad oggi, si ritiene che la realizzazione della tre pale eoliche nei terreni indicati presenti profili di incoerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

Profili di incoerenza si evidenziano anche con quanto stabilito dal Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) che all'art. 25 *"Indirizzi per la sostenibilità energetica"* comma 2.5 riporta *"Il presente PTCP per quanto di competenza della Provincia e per la natura e l'efficacia che lo connotano, persegue e intende contribuire a tale Strategia, sostenendo azioni per:*

- *la riduzione dei consumi di energia con soluzioni strutturali per le diverse attività umane;*
- *la conversione verso fonti rinnovabili nella produzione di energia (energia pulita) con l'utilizzo prioritario di aree già edificate; coperture degli edifici in particolare quelli industriali, aree industriali dismesse aree di cava, aree marginali e degradate, sfruttando gli interventi come leve per la riqualificazione"*.

Nell'ambito nel quale è prevista la realizzazione delle pale eoliche risultano presenti un elevato numero di abitazioni a attività agricole, supportate da agriturismi, che certo non sono qualificabili come aree degradate, visto il notevole valore paesaggistico, né tanto meno marginali in quanto rappresentano una parte significativa del tessuto produttivo del Comune di Orbetello.

Non sono stati riscontrati documenti attinenti né all'eventuale disponibilità delle aree oggetto di trasformazione né alle modalità con cui sono stati scelti esattamente qui terreni rispetto ad altri limitrofi.

#### **ASPETTI AMBIENTALI:**

##### **Idoneità aree**

L'assenza di provvedimenti di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 sulle aree intessate dall'installazione degli aereogeneratori non è sufficiente a dimostrarne l'idoneità ad ospitare impianti per la produzione di fonti rinnovabili.



Secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 10/09/2021, all'allegato 3 (Criteri per l'individuazione di aree non idonee) in riferimento agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è possibile individuare come siti non idonei le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, in particolare le zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattiva turistica e le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, come risultano essere quelle oggetto d'intervento.

Come riportato nell'Allegato 4 del D.M. 10/09/2021:

*"L'impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico. Gli aerogeneratori sono infatti visibili in qualsiasi contesto territoriale, con modalità differenti in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alla loro disposizione, alla orografia, alla densità abitativa ed alle condizioni atmosferiche. L'alterazione visiva di un impianto eolico è dovuta agli aerogeneratori (pali, navicelle, rotor, eliche), alle cabine di trasformazione, alle strade appositamente realizzate e all'elettrodotto di connessione con la RTN, sia esso aereo che interrato, metodologia quest'ultima che comporta potenziali impatti, per buona parte temporanei, per gli scavi e la movimentazione terre."*

Pertanto, al fine di poter valutare correttamente l'idoneità delle aree e l'effettivo impatto sulle risorse paesaggistiche, si ritiene necessario che l'analisi paesaggistica debba essere limitata solo agli impatti previsti dalla realizzazione dei 13 aerogeneratori bensì sarà necessaria una valutazione degli impatti cumulativi con le istanze presentate nel territorio comunale per la produzione di energia da fonti rinnovabili di seguito elencate:

- [ID: 9888] Costruzione ed esercizio di un impianto di energia elettrica da fonte eolica "Orbetello" di potenza in immissione massima pari a 61,2 MW e relative opere connesse da realizzarsi nel comune di Orbetello (GR);
- [ID: 10136] Realizzazione di impianto agrifotovoltaico a terra connesso alla rete elettrica per vendita di energia di potenza installata pari a 69.830,40 kWp su terreni siti in comune di Orbetello (GR);
- [ID: 10260] Impianti di produzione da fonte solare - fotovoltaico in Strada Vicinale del Guinzone, avente una potenza nominale AC di 17,4 MW;
- [ID: 11364] WEB-VIA FER-VIAVIAF00000040 - Nuova realizzazione di un parco eolico, denominato "Parco eolico di Scansano", per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza pari a 79,2 MW e la relativa opera di connessione per l'immissione nella rete di trasmissione nazionale (RTN) da realizzarsi nei comuni di Scansano e Magliano in Toscana, in provincia di Grosseto.

### **Studio previsionale di impatto acustico**

Manca lo studio previsionale di impatto acustico redatto ai sensi della Legge n. 447/1995: "Legge quadro sull'inquinamento acustico". Tale studio deve contenere l'individuazione dei recettori soggetti al rumore causato dall'inserimento degli aerogeneratori, prevedere Rilievi fonometrici ante operam per la determinazione del rumore di fondo per gli stessi, il calcolo del rumore prodotto dagli aerogeneratori secondo DM, ed una dettagliata valutazione degli impatti attesi, ben motivando le scelte delle postazioni di riferimento, e le eventuali opere di mitigazione.

Lo studio previsionale allegato al progetto non riporta nulla di quanto sopra non permette in alcun modo di valutare gli impatti, anche grandi, che un'opera di tale entità potrebbe generare sul territorio ed escludere definitivamente che la realizzazione dell'opera non crei inquinamento acustico e possibili danni alla salute delle persone.

**Shadow flickering**

Manca uno studio appropriato che possa dare conto degli effetti dovuti all'ombreggiamento. Si ritiene pertanto necessario un approfondimento che dimostri inequivocabilmente che la variazione periodica dell'intensità luminosa osservata causata dalla proiezione dell'ombra indotta dalle pale dell'aerogeneratore non arrechino danno alle persone ed all'ambiente.

**Altri aspetti di natura ambientale**

Si ritiene necessario che in questa fase, anche al fine di una valutazione complessiva nei confronti degli impianti cooccorrenti presenti su territorio comunale, sia necessario acquisire una analisi dettagliata, in termini economici e di consumo di risorse ambientali, riguardo al potenziale impatto dovuto al ripristino del terreno agricolo produttivo per le aree occupate dall'installazione degli aerogeneratori. Altresì, per le medesime motivazioni, si ritiene opportuno prevedere un piano di dismissione dell'impianto.

Inoltre, dato che le zone individuate per l'installazione degli aerogeneratori sono provviste di una viabilità ordinaria fatta perlopiù di strade di tipo vicinale non adatte al transito dei mezzi pesanti, si ritiene necessaria anche un'appropriata valutazione della fase di messa in opera dell'impianto.

Viste le notevoli dimensioni degli aerogeneratori si ritiene opportuna una appropriata valutazione del rischio rottura degli organi rotanti.

**Aspetti Socio-Economici**

Per quanto riguarda gli impatti di tipo socio-economico si rileva che già in occasione della presentazione del parco eolico composta da 9 aerogeneratori la Giunta Comunale del Comune di Orbetello con la Deliberazione n. 180 DEL 17-07-2023 aveva espresso le proprie perplessità a riguardo.

Preso atto che l'impianto oggetto della suddetta deliberazione è simile a quello in oggetto, sia per tipologia di aerogeneratori, sia per ambito territoriale di riferimento, si ritiene opportuno richiamare qui le medesime considerazioni.

Il Comune nel Regolamento FER, approvato a dicembre 2023. Tale regolamento è nato dall'esigenza di disciplinare nel territorio di Orbetello l'installazione di impianti FER e dà attuazione ai deliberati del Consiglio comunale di approvazione che hanno così contribuito ad integrare la programmazione e pianificazione urbanistica del territorio. Come si legge all'Art.1 *Principi Generali, Criteri Ed Obiettivi Ispiratori* comma 2 *"il Comune si propone di contemperare e bilanciare le esigenze connesse alla tutela della salute, del Paesaggio e dell'Ambiente con quelle dell'iniziativa economica privata e della produzione, nonché quelle generali afferenti la realizzazione di impianti FER, purché rappresentino volano di sviluppo per il territorio ed occasione di fruizione di risorse da parte della collettività, in una corretta integrazione con esso e nel rispetto dei principi in materia ambientale. Il tutto nel presupposto della formale temporaneità delle installazioni che impegnano la destinazione e la fruizione delle aree per un ciclo produttivo che non superi i venti o venticinque anni, fermo rimanendo il termine eventualmente previsto nel PAUR ovvero nei procedimenti e nei titoli autorizzatori consolidati in favore del proponente, così lasciando spazio a valutazioni future in casi di proroga o ripristino. La finalità è quella di creare un rapporto leale e collaborativo tra Comune e aziende, e tra territorio ed impianti che non si esaurisca nella mera fase autorizzatoria e che diventi occasione di confronto continuo nel reciproco rispetto delle posizioni".*



Dato atto che ai sensi dell'art. 11 del suddetto regolamento "Tutte le installazioni di grandi impianti FER nel Comune di Orbetello sono soggette a specifico convenzionamento che disciplina, sotto ogni aspetto, l'intero ciclo di vita dell'impianto ed, in generale, i rapporti tra l'Ente e le imprese" si ritiene utile fin d'ora acquisire la documentazione necessaria al fine di individuare le "opere e misure compensative che possano, su accordo con il Comune, riequilibrare il peso territoriale, paesaggistico ed ambientale dell'intervento anche attraverso idonee garanzie prestate per l'esecuzione delle misure e delle opere citate, previa sottoscrizione di Convenzione da stipulare con il Comune." (cfr. art. 8 comma 4 Regolamento FER).

Si allega documento **Allegato A**, da assumere quale parte integrante e sostanziale, inerente ulteriori valutazioni su diversi profili.

**Il Dirigente del Settore LL.PP. e Ambiente****Ing. Luca**

Luca  
Carretti  
07.08.2024  
10:40:40  
GMT+02:00

**Il Dirigente del Settore Urbanistica e Edilizia****Arch. Massimo SABATINO**

Massimo Sabatino  
06.08.2024  
15:36:55  
GMT+02:00

**Orbetello, 06/08/2024**

<sup>i</sup> "Art. 49 - Regole per il risparmio energetico e criteri localizzativi impianti energetici da fonti rinnovabili

A) CARATTERI GENERALI:

A1) Disciplina sovraordinata

*l'attività di produzione elettrica da fonti rinnovabili è disciplinata a livello nazionale:*

- dal D.M. 10 Settembre 2010 "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" che stabilisce all'art. 1 c. 1.2 che le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti pianificatori per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili;
- dal Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", entrato in vigore il 29/03/2011.

*La materia è altresì disciplinata a livello regionale:*

- dalla legge regionale 39/2005,
- dalla L.R.T. 11 del 21 Marzo 2011 "Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia" che nell'Allegato "A" fa una prima individuazione delle aree non idonee e detta norme transitorie per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra.

*Nelle aree identificate come "non idonee" nell'allegato "A" dalla medesima LRT 11/2011 non sono di conseguenza consentiti gli impianti fotovoltaici a terra.*

*Le disposizioni del PTC Provinciale in relazione alle Fonti di Energia rinnovabile (F.E.R.) trovano piena applicazione ove non in contrasto con quanto disposto dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale; ove invece contengano indicazioni ulteriori rispetto al deliberato nazionale e regionale sono da assumersi quali "criteri non prescrittivi" ai fini della mitigazione dell'intervento.*

A2 Definizioni

*Si definiscono impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili gli impianti solari termici, quelli fotovoltaici, quelli eolici, quelli a biomassa, quelli a biogas, equanti altri utilizzino risorse definibili "rinnovabili" per loro caratteristica intrinseca.*

*Salvo quanto stabilito dal DM 19 febbraio 2007 si definiscono in linea generale:*

- impianti integrati quelli progettati unitamente con l'intervento edilizio sia esso di nuova costruzione o riferito ad interventi sul patrimonio edilizio esistente e siano sostanzialmente complanari con le superfici dell'involucro edilizio;
- impianti parzialmente integrati quelli progettati anche come elementi autonomi rispetto al progetto architettonico, ma che comunque sono inseriti parallelamente alle superfici verticali e alle coperture,
- impianti non integrati tutte le altre tipologie di impianto incluse quelle posizionate a terra.

Comune di Orbetello (Gr)

Piazza del Popolo, 1 - 58015 Orbetello (GR) Tel. 0564 861111



**A3) criteri generali e Particolari disposizioni:**

Per tutte le tipologie di impianti da installare, si dovranno osservare i seguenti criteri generali:

- la connessione alla rete elettrica esistente deve avvenire con linee interrato, salvo che non sia dimostrata la reale impossibilità tecnica;
- nelle aree a rischio idraulico, così come individuate negli elaborati cartografici e normativi del presente Regolamento urbanistico e del Piano strutturale vigente, per la realizzazione dei suddetti impianti è prescritta la elaborazione di uno studio idrologico-idraulico di fattibilità che stabilisca eventuali opere e interventi necessari per la messa in sicurezza, fermi restando i divieti e le condizioni stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigente;
- la stipula di un'apposita convenzione con l'Amministrazione comunale, per gli impianti soggetti ad autorizzazione unica ai sensi della normativa vigente, al fine di disciplinare:
- gli obblighi di ripristino e riqualificazione ambientale posti a carico dei soggetti attuatori;
- le modalità di realizzazione dell'impianto e delle eventuali opere connesse sia in fase di realizzazione sia in fase di esercizio;
- le eventuali opere di interesse pubblico da porre a carico dei soggetti attuatori.

Tutti gli interventi necessari per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree di speciale valore di natura urbanistica, paesaggistica, ambientale, idrogeologica, sismica etc., sono subordinati ai relativi atti di assenso, autorizzazioni o nulla osta, quali autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della incolumità, obbligatorie ai sensi delle normative di settore, in particolare:

- autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004, con la sola eccezione dei casi esclusi in quanto non ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs 42/04, nei casi previsti dall'art. 11 c.3 del D.Lgs n.115/08 (tabella 1 punto 12.9 del D.M. 10/09/2010)
- procedura di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) o di verifica ai sensi del D.Lgs 152/2006 e della LRT 10/2010,
- pareri o nulla osta di competenza dell'Ente gestore nel caso di Aree protette, Riserve etc..
- parere del vincolo idrogeologico ai sensi del RD 3267/23 in conformità a quanto stabilito al D.Lgs 152/96
- quanto altro stabilito da legge.

...

**C3) Impianti eolici**

Gli impianti eolici sono ammessi, nell'ambito del sistema insediativo e nel territorio rurale, nel rispetto dei criteri localizzativi e prestazionali di seguito enunciati.

- Consentita ovunque l'installazione di micro-aerogeneratori integrati negli edifici per autoconsumo,
- Consentita l'installazione di aerogeneratori per autoconsumo con altezza al rotore non superiore ai m 12 con l'accorgimento di privilegiare, a parità di condizioni di vento, le localizzazioni di minor impatto percettivo, di norma al di fuori dei seguenti ambiti:

- ambiti morfologici territoriali Promontori e Coste
- Corridoio biologici
- ambiti di tutela di monumenti, centri antichi e città murate
- aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, se non in caso di aree già urbanizzate e antropizzate, o comunque già utilizzate ove esistano manufatti, anche per recuperare situazioni degradate;
- SIC, SIR e del Parco della Maremma e relativa area contigua, così come definite dalla normativa e dalla pianificazione di settore vigente, se non in caso di aree già utilizzate ove esistano manufatti, anche per recuperare situazioni degradate;
- aree di pregio agricolo produttivo, coltivate a vigneto e uliveto,
- Ecosistemi naturali e aree di valore naturalistico ed ecosistemico (V4) individuati dal vigente PS e tutelati dal presente RU all'art. 42.,
- ARPA, A.R. individuate dal vigente PS, quali invarianti strutturali, aree archeologiche e relativa fascia di rispetto visivo (fino al crinale dell'orizzonte locale);
- Le aree tutelate per aspetti di percezione legati alla panoramicità elencate dal presente RU all'art. 42 (tutela della panoramicità).

- Consentita l'installazione di aerogeneratori per autoconsumo con altezza al rotore non superiore ai m 26, di norma al di fuori dei seguenti ambiti:

- ambiti morfologici territoriali Promontori e Coste
- Corridoi biologici
- ambiti di tutela di monumenti, centri antichi e città murate
- ambiti di paesaggio agrario a trama minuta (campi chiusi, sieponali, piante camporili etc.);
- aree archeologiche e relativa fascia di rispetto visivo (fino al crinale dell'orizzonte locale);
- aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, se non in caso di aree già urbanizzate e antropizzate, o comunque già utilizzate ove esistano manufatti, anche per recuperare situazioni degradate;
- SIC, SIR e del Parco della Maremma e relativa area contigua, così come definite dalla normativa e dalla pianificazione di settore vigente, se non in caso di aree già utilizzate ove esistano manufatti, anche per recuperare situazioni degradate;
- aree di pregio agricolo produttivo, coltivate a vigneto e uliveto,
- Ecosistemi naturali e aree di valore naturalistico ed ecosistemico (V4) individuati dal vigente PS e tutelati dal presente RU all'art. 42,
- ARPA, A.R. individuate dal vigente PS, quali invarianti strutturali,
- Le aree tutelate per aspetti di percezione legati alla panoramicità elencate dal presente RU all'art. 42 (tutela della panoramicità).

- Consentita l'installazione di aerogeneratori con altezza al rotore superiore a 26 metri, di norma entro centrali eoliche da localizzare nel rispetto dei seguenti criteri:

Comune di Orbetello (Gr)

Piazza del Popolo, 1 - 58015 Orbetello (GR) Tel. 0564 861111



- *dimostrazione di compatibilità con il sistema paesistico in relazione al contesto di riferimento, secondo i criteri e le condizioni definite dalle "griglie di ammissibilità" della Scheda 8C del P.T.C. (Rif. PTCP 2010) e dalle Schede di Paesaggio del P.I.T.; con esclusione degli ambiti elencati per gli aerogeneratori di cui punti precedenti;*
- *individuazione di una fascia di salvaguardia di almeno 150 metri da assi viari sovracomunali e ferrovie;*
- *individuazione di una fascia di salvaguardia di almeno 300 metri dall'ambito residenziale degli insediamenti densi.*

*È privilegiato comunque l'ampliamento delle centrali esistenti e la concentrazione degli aerogeneratori.*

*Gli impianti eolici non destinati all'autoconsumo e di norma non superiori alla potenza massima di 200 Kw, sono ammessi negli ambiti produttivi del sistema insediativo, nel rispetto dei seguenti criteri localizzativi e prestazionali:*

- *sia dimostrato il perseguimento degli obiettivi di qualità contenuti nelle schede del paesaggio del PIT/PPR;*
- *siano valutati gli effetti di impatto visivo su beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004;*
- *sia dimostrata la possibilità di connessione alla rete senza opere pregiudizievoli sul paesaggio;*
- *sia esclusa l'interferenza con corridoi ecologici avifaunistici;*
- *sia limitata temporalmente la necessità di realizzazione di nuova viabilità carrabile.*

*L'installazione di impianti eolici con altezza al rotore superiore a 25 mt. è comunque di norma vietata all'interno dei siti di interesse archeologico, degli ambiti di tutela dei monumenti e dei centri antichi, delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. 42/2004)."*





**Oggetto:** [ID: 12562] WEB-VIA FER-VIAVIAF00000089 - Nuova realizzazione di un parco eolico, denominato "Parco eolico di Magliano", per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e la relativa opera di connessione per l'immissione nella rete di trasmissione nazionale (RTN), di potenza complessiva pari a 72,8 MW, sito in Magliano in Toscana e Orbetello. Procedimento di VIA/PNIEC. **Proponente:** Gruppo Visconti Magliano S.r.l. **ALLEGATO A**

Con riferimento al procedimento in oggetto, ad integrazione delle osservazioni di cui al documento principale, si riportano ulteriori valutazioni rilevanti su diversi profili.

#### Sulla idoneità delle aree.

Questa Amministrazione rileva come la proponente abbia forzato, secondo parametri non rintracciabili nel sistema, l'interpretazione delle fonti che governano la materia. Si legge infatti nell'elaborato prodotto "aree idonee impianto Fer" (Codice elaborato 69) che al vertice delle fonti dovrebbe annoverarsi il D.Lgs 199/2021 il quale, si rimanderebbe alle linee guida regionali ai fini dell'individuazione delle aree idonee, ma ne subordinerebbe comunque gli effetti alle norme nazionali sovraordinate. In pratica il D.Lgs 199/2021, dettando i criteri ai fini dell'individuazione delle aree idonee, è destinato a superare, in ogni caso, quanto prima statuito dal legislatore regionale. Si tratterebbe dell'applicazione di due principi che governano il contrasto tra le norme: quello della gerarchia delle fonti e quello cronologico (*lex posterior derogat priori*). La proponente, tuttavia, non si avvede che i criteri dettati nel Decreto nazionale sono parametri destinati ad ispirare il legislatore regionale, e non costituiscono di certo abrogazione implicita delle individuazioni già operate dalle Regioni. Il parallelo che pretende la società tra le aree idonee individuate nel Decreto sopracitato e quelle invece stabilite a livello regionale, imponendo la primazia dell'individuazione statale, non regge poiché non appaia contenuti identici, bensì oggetti diversi. Del resto, l'incipit del 20 co.8 conferma questa tesi, sostenendo che: **Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo...**. Come dire che quei criteri sono diretti a fornire un regime intertemporale e, soprattutto, a colmare una lacuna nel caso in cui le Regioni non prevedano una propria disciplina. Non è il caso della Toscana. Non può dunque accogliersi l'interpretazione secondo cui vale sempre ed aprioristicamente l'applicazione del D.Lgs 199/2021, concludendo che ove l'intervento si collochi fuori dalle fasce di rispetto di cui all'art. 20 co.8 lett c-quater, allora si tratti di area idonea. Questa è una lettura parziale che, come sopraesposto, non tiene conto del complesso delle fonti regionali.

Al proposito, infatti, occorre considerare quanto previsto dalla stessa Regione Toscana, la quale nella propria pagina istituzionale <https://www.regione.toscana.it/autorizzazioni-rinnovabili> prevede che:

Per alcune di queste fonti la Regione ha individuato **criteri e limiti di installazione** ([legge regionale 11/2011](#) "Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia" e **Piano ambientale energetico 2015**).

#### Aree non idonee all'eolico e criteri regionali di installazione:

- il Paer 2015 ([Allegato 1 alla Scheda A.3](#)) ha stabilito particolari prescrizioni per gli impianti eolici, ovvero le "aree non idonee" all'installazione di determinate tipologie di impianti nonché criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio.



- Visualizza le aree non idonee succitate su [GEOscopio](#).

**Occorre quindi che la proponente fornisca una analisi specifica rispetto alle norme ed ai piani sopracitati.**

**Sulla collocazione dell'impianto** si osserva come la scelta di ubicazione rilevi già, ex sè, l'impatto insostenibile dell'intervento trattandosi di un impianto di dimensioni faraoniche composto da 13 aereogeneratori distribuiti lungo un asse territoriale di oltre 11 km. Le conseguenze in termini di visibilità, di erosione delle aree, di incidenza ambientale, di lesione paesaggistica, sono talmente evidenti da rendere superfluo ogni commento, se non la constatazione della violazione di un generale principio che governa questa materia e che corrisponde al dovere di minimizzazione degli impatti.

Occorre inoltre chiarire quanto rilevato dalla Provincia di Grosseto la quale asserisce: "A riguardo della collocazione dei singoli aereogeneratori, al paragrafo 2 "principali scelte tecniche progettuali" della Relazione generale di progetto, come anche ribadito al paragrafo 3.2 della relazione dei studio impatto ambientale, si afferma che "... il posizionamento adottato evita interferenze tra gli stessi aereogeneratori e garantisce rendimenti più omogenei .....il numero e la collocazione degli aerogeneratori sono in accordo con quanto atteso dall'Amministrazione Comunale...". In ordine a quanto sopra, si chiede di meglio argomentare tali affermazioni, in quanto neppure nella relazione anemologica (a parte generali considerazioni sulle interferenze da scia) sono state individuate le motivazioni tecniche che hanno supportato la proposta di distribuire i vari aerogeneratori in un'area geografica così vasta con distanze molto elevate tra gli stessi. Oltre all'"effetto selva" citato dal proponente, si chiede se sussistono impedimenti che non consentono di concentrare gli aerogeneratori di pari dimensioni in un ambito territoriale meno esteso territorialmente. In riferimento agli "accordi con l'Amministrazione Comunale" si chiede inoltre di indicare quali sono gli atti formali a cui fare riferimento (sottoscrizione di accordi, verbali di riunione, pareri ecc... ).

**Si tratta di una affermazione pesante e dall'effetto dirompente su vari aspetti, poiché la proponente, in pratica, sostiene di avere già raggiunto accordi con l'Amministrazione comunale.** Dal momento che l'intervento investe due territori comunali, quello di Magliano in Toscana e quello di Orbetello, non è chiaro di quale Comune si tratti e, soprattutto, non è chiara la portata di questi ipotetici accordi. **E' necessario, quindi, stabilire l'assenza di coinvolgimento del Comune di Orbetello da ogni preventivo accordo con la società, specificando che l'Ente non ha tessuto alcun rapporto con la proponente né, tanto meno, gli uffici hanno mai fornito alcun tipo di assenso rispetto a scelte progettuali così impattanti ed oltremodo lesive di tutte le componenti ambientali, paesaggistiche e naturalistiche di pregio presenti nell'area vasta.** Per l'effetto, il Comune di Orbetello tiene ad evidenziare che non ha ricevuto alcuna proposta circa le misure compensative stabilite per legge.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 21.12.2024 il Comune di Orbetello ha approvato il "Regolamento comunale per la disciplina e la realizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER)" (<https://www.comune.orbetello.gr.it/public/images/202312/13557.pdf>), in ordine al quale la proponente dovrà valutare la conformità del proprio intervento anche rispetto a tale strumento programmatico, citando in particolare, oltre ai principi generali e agli obiettivi ispiratori, l'Art. 6 relativo ai "Principi generali in materia di valutazione progettuale", l'art.7 Criteri e parametri per la valutazione progettuale, l'Art. 10 Cautele in materia ambientale.



**ALLEGATO A**

Si evidenzia inoltre, per le opportune valutazioni, che il medesimo Gruppo societario dell'istanza in oggetto risulterebbe anche promotore di ulteriori istanze; nel caso di specie, salvo errori di identificazione del soggetto giuridico, il rinvio è alla domanda afferente la **"Nuova realizzazione di un parco eolico, denominato "Parco eolico di Manciano", per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di potenza complessiva di 50,4 MW, sito in Manciano e la relativa opera di connessione per l'immissione nella rete di trasmissione nazionale RTN - Procedimento di VIA/PNIEC."**, in riferimento al quale occorre dunque una analisi circa il rapporto tra l'iniziativa imprenditoriale e le installazioni dipendenti dalla stessa ed ammissibili sul territorio d'area vasta.

Documento redatto in Orbetello il 06.08.2024

**Il Dirigente del Settore  
Urbanistica Edilizia  
Arch. Massimo SABATNO**



Massimo  
Sabatino  
06.08.2024  
15:46:14  
GMT+02:00